

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

Posta elettronica certificata PEC [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- X**Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

*(Barrare la casella di interesse)*

Il Sottoscritto **FRANCESCO MASI** in qualità di legale rappresentante della Associazione denominata **COORDINAMENTO NAZIONALE NO TRIV**

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- X**Progetto, sotto indicato

*(Barrare la casella di interesse)*

ID: 9449

**Opera:** Pozzo Pergola 1

**Progetto:** Messa in produzione del Pozzo Pergola 1, realizzazione dell'Area Innesto 3 e posa delle condotte interrate di collegamento

**Proponente:** ENI S.p.A.

**Tipologia di opera:** Ricerca idrocarburi

---

*(inserire la denominazione completa del piano/programma ( procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)*

*N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.*

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- X**Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- X**Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- X**Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro (specificare) \_\_\_\_\_

#### **ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
  - Ambiente idrico
  - Suolo e sottosuolo
  - Rumore, vibrazioni, radiazioni
  - Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
  - Salute pubblica
  - Beni culturali e paesaggio
  - Monitoraggio ambientale
  - Altro (specificare)
- 

#### **TESTO DELLE OSSERVAZIONI**

- X** Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)

**Osservazioni alle Integrazioni del 8/04/2024 – Allegato doc. AMB ME 05 177 Screening VIS più allegati, riguardanti il progetto di “Messa in produzione del Pozzo Pergola1, realizzazione dell’Area Innesto 3 e posa condotte di collegamento”, proponente ENI S.p.A.**

Data scadenza osservazioni: 26 Maggio 2024

Le seguenti osservazioni si riferiscono alla “**Documentazione integrativa volontaria**” prodotta dal Proponente all’indirizzo del Comune di Marsico Nuovo in quanto Comune direttamente interessato e della Regione Basilicata nel Marzo 2024, con Codice elaborato Allegato-2, a seguito di convocazione del Proponente da parte della CTVIA del 30/01/2024 per riunione in videoconferenza su riscontri e studi trasmessi da ENI ad Ottobre 2023.

#### **Osservazione n° 1)**

Alle pagg. 10 e 11 del Documento in questione, si legge al punto 2.2 **RAPPORTO DEL PROGETTO CON IL PITESAI E LE AREE NATURALI PROTETTE:**

*“La concessione “Val d’Agri”, sottoposta a tutte le verifiche in applicazione a quanto previsto dal PiTESAI, rimane inalterata fermo restando il rispetto dei vincoli assoluti e di esclusione previsti dal suddetto Piano tramite l’interdizione nelle aree non idonee a nuove attività minerarie non ricomprese nel programma lavori della concessione. Quest’ultimo è stato approvato quindi con DM 18/05/2022 nel quale è stata predisposta la prosecuzione dell’esercizio della coltivazione senza ulteriori attività aggiuntive rispetto a quelle previste nel programma dei lavori in essere (già approvato con DM 23/01/2012 e successivo provvedimento n. 6233 del 23/03/2017) nel quale era previsto il progetto di Messa in*

*Produzione del Pozzo Pergola che comunque ricade in un'area non soggetta a vincoli assoluti".*

Vale qui la pena evidenziare che i termini di rinnovo della Concessione in oggetto, come molti altri in Basilicata ed in Italia, si sono avvalsi delle c.d. "**proroghe automatiche**" garantite dal c. 18, art. 34, del DL 18 Ottobre n° 179 del 2012, meglio conosciuto come "decreto Monti", convertito in Legge n° 221 del 17 Dicembre 2012, e che ben l'85% dei pozzi della concessione Val d'Agri, insieme allo stesso COVA di Viggiano, ricade in aree considerate "*non idonee*" ai sensi del PITSAI.

La prosecuzione delle attività è inoltre garantita dall'applicazione, guarda caso, di un famigerato **criterio CBA** per le concessioni in terraferma, le cui infrastrutture minerarie in essere o già approvate per la coltivazione del giacimento si trovano tutte, o alcune di esse, all'interno di aree definite come potenzialmente non idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca. Si tratta di una specifica analisi per la valutazione dei Costi e dei Benefici associati alla prosecuzione o alla disattivazione - anche anticipata - delle stesse.

Siamo in realtà di fronte ad un approccio metodologico finalizzato all'individuazione autoreferenziale delle concessioni che a scadenza del titolo minerario converrebbe prorogare in virtù del loro impatto ambientale e socio-economico sul territorio, oppure dichiararne conclusa l'attività estrattiva e procedere con la dismissione degli impianti ed il ripristino ambientale dei luoghi.

Con l'analisi costi/benefici, all'insaputa dei territori e delle loro pur legittime prerogative decisionali, vengono messe a trattativa e bilanciamento fattori ambientali e sanitari con le convenienze economiche delle multinazionali interessate, anche a discapito delle stesse possibilità di programmazione alternativa, auspicabilmente maggiormente compatibili con finalità e scadenze temporali e qualitative rubricate nell'agenda tracciata dalla Cop 21 di Parigi.

Bilanciare gli impatti negativi economici da eventuale mancata estrazione di idrocarburi con gli impatti positivi generati dall'esecuzione delle attività di decommissioning, dalla mancata emissione in atmosfera di sostanze inquinanti, dal ripristino dei servizi ecosistemici e dalla variazione del valore del paesaggio, valutando con algoritmi predefiniti ogni voce e scenario in Euro, non vuol dire consentire a cittadini ed Enti locali di poter valutare la convenienza immediata ed a medio e lungo termine che un titolo vigente, una volta giunto a scadenza, venga prorogato, oppure che ne venga dichiarata conclusa l'attività estrattiva onde procedere con la dismissione degli impianti ed il ripristino ambientale.

Al contrario, in contraddizione con le stesse finalità dell'art. 11-ter della L. 12/2019, l'applicazione del metodo CBA sposta a priori l'attenzione sugli *impatti economici generati dalla mancata proroga di un titolo minerario*; impatti che verrebbero *quantificati come perdita di Valore Aggiunto nazionale*.

L'elemento considerato dalla CBA non è quindi il mancato ricavo della vendita di idrocarburi liquidi e gassosi non estratti, bensì l'impatto economico/fiscale che la mancata attività di produzione di idrocarburi nelle cosiddette "*Regioni di estrazione*" ha sull'economia italiana nel suo complesso, così bypassando le prerogative democratiche dei territori.

Non possiamo esimerci inoltre dal cogliere una malcelata soddisfazione di chi, come il Proponente, si sente doppiamente tutelato dal vigente quadro normativo, fino ad esaltare la propria posizione di sottintesa inattaccabilità.

Come dire: "*con o senza PITSAI, ENI S.p.A. è a posto comunque!*".

*"L'8 marzo 2024, con le sentenze nn. 4722 e 4723, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda-ter) ha accolto il ricorso con cui Eni aveva impugnato -*

*unitamente ad altri provvedimenti – il decreto ministeriale recante l’approvazione del Piano per la transizione ecologica sostenibile delle aree idonee **annullando tale Piano** e ravvisando diverse carenze istruttorie e motivazionali nella procedura di redazione e approvazione. Il Tribunale ha accolto anche ulteriori ricorsi con cui altri operatori del settore avevano impugnato il Piano (sentenza n. 4721 dell’8 marzo 2024 e nn. 2858 e 2872 del 12 febbraio 2024). Il giudice ha chiarito **che il Piano mancava di una valutazione sito-specifica delle singole situazioni** avendo meramente applicato, su tutto il territorio interessato, una serie di “fattori escludenti” prestabiliti in via generale, astratta e trasversale, dando vita a **divieti di estrema estensione e rigidità**”.*

Ai lettori meno attenti potrebbe sfuggire il motivo stesso dell’impugnazione del PiTESAI da parte di ENI S.p.A. e di *altri operatori del settore* presso il TAR del Lazio.

A chi scrive risulta lampante l’insofferenza con cui il Proponente e gli *altri operatori del settore* hanno vissuto (e vivono) qualsivoglia forma di limitazione pianificata, percepita quale mero ostacolo alle proprie esigenze produttive e realizzative di mercato e di profitti.

Lo si capisce da un giudizio sostanzialmente politico posto alla base della critica radicale che il Proponente esprime sul PiTESAI, ridicibile a *una serie di “fattori escludenti” prestabiliti in via generale, astratta e trasversale, dando vita a divieti di estrema estensione e rigidità*.

La soddisfazione del Proponente nel riportare la motivazione addotta in sentenza dal giudice del TAR Lazio (*il Piano mancava di una valutazione sito-specifica delle singole situazioni*) stride tuttavia col tono di serena sottomissione ed ossequio alla legge utilizzato in premessa: *La concessione “Val d’Agri”, sottoposta a tutte le verifiche in applicazione a quanto previsto dal PiTESAI, rimane inalterata, fermo restando il rispetto dei vincoli assoluti e di esclusione previsti dal suddetto Piano tramite l’interdizione nelle aree non idonee a nuove attività minerarie non ricomprese nel programma lavori della concessione, per ribadire che “il progetto di Messa in Produzione del Pozzo Pergola 1 comunque ricade in un’area non soggetta a vincoli assoluti”*.

Se la critica è davvero rivolta alla **mancanza di valutazione sito specifica delle singole situazioni**, allora il Proponente ha dilatato come in un distopico abbaglio una “positiva” quanto inesistente caratterizzazione dell’estesa quanto variegata area dell’intera Concessione Val d’Agri, così facendo involontariamente proprio il nucleo centrale dell’accusa di congerie di criteri di natura *astratta e trasversale* del PiTESAI, che danno *vita a divieti di estrema estensione e rigidità*. Solo per menzione, al netto di tutte le operazioni di ripermimetrazione e riduzione, l’area della Concessione misura ben 525,90 kmq, non di certo riducibili a forzata omogeneità, se non per i drammatici e storici rischi di forte sismicità. Sull’analisi specifica dell’area pozzo Pergola 1 molto è stato scritto e certificato, ma è impossibile non ricordare la speciale specificità della composizione carsica della stessa e la feconda porosità del sistema delle grotte di *Castel di Lepre*.

ENI S.p.A. e sodali si sentono meglio senza il PiTESAI, ma il loro obiettivo era il semplice ripristino del quadro normativo previgente? Una prova di forza per una sorta di restaurazione dei passaggi e dei tempi autorizzativi per le attività di prospezione, ricerca, coltivazione? Oppure si tratterebbe di un ulteriore ridimensionamento del ruolo dello Stato in materia di estrazione, trasporto, raffinazione, distribuzione, della materia energetica, pur di avere mano libera?

Domande considerabili più che lecite, a fronte di quanto evincibile dalle recenti misure in materia di energia, soprattutto nella prospettiva delle c.d. “autonomie differenziate” e della proposta governativa di revisione della Carta costituzionale.

La Legge 2 febbraio 2024 , n. 11 ( *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del*

*Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023), al Capi I, Art. 2, che sostituisce l'art. 16 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n.34, col titolo "Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli", al comma 2 fa esplicito riferimento, ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, ai titolari di concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati **in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee**, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, **anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione**, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali.*

Come mai, a distanza di circa 4 mesi dall'emanazione di un importante "Decreto energia" e dopo oltre 3 mesi dalle citate sentenze del TAR Lazio, che abrogano di fatto il PiTESAI, il legislatore non ha sentito il bisogno di emendare ed aggiornare un tale importante sopravvenuto vuoto normativo, tra l'altro senza concordare almeno una sospensiva?

A maggior ragione la domanda appena formulata trova piena legittimazione nella Deliberazione della Giunta della Regione Basilicata n° 293 dello scorso 5 Aprile 2024, riguardante il rinnovo quinquennale della concessione di coltivazione idrocarburi denominata "Gorgoglione", operatore Total Energies EP Italia S.p.A.

Alle pagg.13 e 14 dell'allegato A della DGR 293 del 5 Aprile, **C.7.** - Verifica di compatibilità con il PiTESAI, si legge:

*"A seguito dell'entrata in vigore del **Piano per la transizione energetica sostenibile e delle aree idonee (PiTESAI)**, approvato con Decreto Ministeriale n. 548 del 28 dicembre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 2022, per le concessioni vigenti o in fase di proroga alla data di adozione del PiTESAI è prevista la verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19. Per espressa previsione del legislatore, "alla data di adozione del **PiTESAI**, nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga". La concessione **Gorgoglione** ricade nella **CASISTICA 2.B.II.3** indicata nel Piano: "Casistica 2.B.II - Aree Compatibili Secondo L'Art. 11-Ter, Comma 8, Della L. 12/19, intese come Sostenibilità Ambientale, Sociale ed Economica, alla prosecuzione delle Attività di Coltivazione già In Essere o già approvate nelle Concessioni di Coltivazione Vigenti o in fase di Proroga: [...] 3. nel caso di concessioni in terraferma, se le stesse infrastrutture sopra indicate si trovano tutte, o alcune di esse, all'interno di "aree non idonee nella situazione ante operam", e sono riferite a concessioni in stato di produttività o di improduttività da meno di 5 anni precedenti dall'adozione del Piano, (soglia temporale di improduttività) che a seguito di applicazione di una Analisi per la valutazione dei Costi e dei Benefici (**CBA**), secondo il modello di cui all'Appendice A in allegato, ottengano un risultato per cui i Costi della mancata proroga sono superiori ai Benefici, (saranno dichiarate compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19), restando in vigore e continuando a poter essere*

prorogate fino a quando l'analisi Costi/Benefici ne giustificherà la prosecuzione, previo rispetto della normativa vigente applicabile, con ripermetroazione d'ufficio di tutte le altre aree non necessarie per le specifiche finalità di coltivazione residue in essere nelle concessioni. **C.7.1 - Verifica di produttività/prorogabilità/compatibilità, valutazione dei Costi e dei Benefici (CBA),**

Nella scheda di valutazione (nota prot. n.113562 del 12 luglio 2023) effettuata dal MASE si legge:

*“L'applicazione della CBA secondo il modello di cui all'Appendice A del PiTESAI sopra indicato, con i dati forniti dalla Società con la nota prot. 12731.28/04/2022 e utilizzando il modello di calcolo aggiornato (97824.15/06/2023), restituisce un valore pari a -28.599,93 M€ (All.4), che comporta il mantenimento della prorogabilità della concessione, in quanto i costi della mancata proroga sono superiori ai benefici.”*

Inoltre, le concessioni presenti nell'Allegato 1 della Direttiva del Ministro 4 agosto 2022, emanata in attuazione all'articolo 16, commi 1 e 2 del Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, sono considerate **compatibili in base al PiTESAI** ex art. 11-ter D.L. 135/2018, in combinato disposto con l'articolo 16 D.L. 17/2022.

La concessione “Gorgoglione” in oggetto è presente nell'elenco della Direttiva, pertanto **“resta ferma per le aree non idonee secondo i criteri individuati dal PiTESAI, l'interdizione a nuove attività minerarie diverse da quelle consentite, relativamente alle infrastrutture minerarie già in essere o già previste dal programma lavori approvato e accessorie alle stesse, tenendo esclusivamente conto delle interferenze con vincoli assoluti e di esclusione (l'elaborato grafico di tali aree è pubblicato sul sito web di questo Ministero). Resta ferma, inoltre, la possibilità che le aree non idonee delle medesime concessioni, siano assoggettate a ripermetroazione d'ufficio per la parte dell'area non necessaria ai fini della coltivazione residua.”**

In base alle valutazioni effettuate il MASE ha espresso “parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti tecnici, all'accoglimento dell'istanza di proroga quinquennale (20710.02/07/2021)”.

Salta agli occhi, anche in questo caso, sia come il PiTESAI dia ragione alle illegittimità di Total &C. in nome di un'analisi costi benefici (CBA) decisa sulla testa dei lucani; sia il fatto che a distanza di oltre tre mesi dalle sentenze del TAR Lazio il legislatore (nazionale e regionale) abbia fatto finta di non accorgersi del delitto perfetto perpetrato ai danni del PiTESAI.

E' convinzione di chi scrive che all'abrogazione di una norma, tanto più se finalizzata ad una razionale regolamentazione delle aree dove si possa o meno operare a fini di sfruttamento dei giacimenti minerari, debba corrispondere un'azione di riequilibrio legislativo. L'attuale situazione di sospensione della certezza del diritto equivale ad un pericoloso vuoto pneumatico, in cui il legislatore (stranamente il competente Ministero e l'intera compagine governativa, pur essendo formalmente parti soccombenti in giudizio, ad oggi hanno preferito non ricorrere in appello) consente di fare riferimento contemporaneamente a norme vigenti e ad altre di fatto abrogate. Delle due l'una, se non si vuole correre il rischio di un nuovo “far West”!

- X**Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)

### **Osservazione n° 2)**

Alle pagine 13,14,15,16, del documento oggetto di osservazioni, **APPROFONDIMENTI SUL PROGETTO**, dove vengono trattati con approfondimenti gli argomenti principali portati all'attenzione da parte della Commissione Tecnica VIA – VAS (CTVIA) e da ISPRA sia nel documento di richiesta integrazioni del 01.06.2023 che nella videoconferenza del 30.01.2024, di grande interesse è il punto 3.1 MODALITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA DELL'INTEGRITÀ DELLE CONDOTTE.

Si tratta di una rubricazione dal tono accattivante, in cui ogni dettaglio è contornato dall'alone dell'infallibilità tecnologica o giù di lì.

Leggere ad esempio che :

*"La realizzazione dei circa 8 km delle condotte del progetto prevede l'installazione di **sistemi di controllo e di attuazione di piani di manutenzione**, inseriti in un quadro generale di procedure operative, in grado di consentire un **elevato livello di controllo e verifica dell'integrità dell'opera e pertanto di prevenire gli eventuali impatti sulle matrici ambientali**";*

*"La posa delle condutture di trasporto del greggio avverrà unitamente alla posa di un cavo in fibra ottica (FO)11 per la **trasmissione dati e il controllo da remoto (24 ore al giorno per 365 giorni l'anno) alla Sala di Controllo (anch'essa attiva 24 ore al giorno 365 giorni l'anno) del COVA al fine di assolvere alla funzione di rilevamento delle perdite (Leak Detection System – LDS12) ovvero per rilevare in tempo reale, tra il PE1 e l'INN 3, l'eventuale presenza di perdite, anche minime, che dovessero avvenire dalle condotte interrate**";*

*"Il sistema individuato si basa sulla tecnologia acustica DAS 4-mode che segue i principali metodi di rilevamento elencati: rilevamento della vibrazione (rumore) diffuso nel suolo in corrispondenza del punto di rottura/perdita; Distributed Temperature Gradient Sensing: rilevamento della deformazione e/o modifica di temperatura nella Fibra Ottica (F.O.) dovuto al contatto diretto tra il cavo ed il fluido (liquido o gas) eventualmente fuoriuscito dall'eventuale rottura (contatto diretto); Environment Strain: rilevamento di una deformazione nella F.O. conseguenza di una deformazione del terreno dovuto al diffondersi del fluido (liquido o gas) nella zona in cui la F.O. è posata (contatto indiretto),*

induce a credere di essere di fronte ad una virtuosa convergenza di miracolose ed avanguardistiche soluzioni dal carattere fortemente innovativo, probabilmente frutto di una miriade di incidenti occorsi in vari angoli del pianeta.

L'impressione è quella di voler mettere a tacere ogni possibile critica ad una sorta di onnipotenza di sistema, quando ad esempio il Proponente afferma che **"Il sistema LDS è in grado di fornire indicazioni sulla geolocalizzazione di eventuali perdite di contenimento della condotta. Il sistema è inserito nel piano di manutenzione per essere sottoposto a periodiche ispezioni e verifiche al fine di garantirne l'efficienza"**.

Nello Studio di Impatto Ambientale (di seguito SIA) presentato a gennaio 2023 il Proponente dettaglia le caratteristiche e l'architettura del sistema LDS, le cui specificità sono state tra

l'altro prese in considerazione nell'ambito della redazione dell'“Analisi di Rischio” e “Studio di Dispersione dei Contaminanti” per il calcolo dei volumi di potenziale rilascio di greggio nei punti più sensibili. A seguito del potenziale rilascio, il rilevamento di “leak detection” da parte del sistema LDS trasmetterebbe quindi un allarme in sala controllo COVA (attiva 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno), con la conseguente attivazione del sezionamento (chiusura) della valvola di testa pozzo, che interromperebbe l'alimentazione dal pozzo, così **riducendo la pressione di esercizio sulla condotta e gli eventuali volumi di greggio potenzialmente coinvolti**.

La riduzione temporanea dei livelli pressori non interrompe comunque, fino a svuotamento, l'esercizio dei volumi di greggio potenzialmente coinvolti, mentre le tecniche di controllo delle condotte e delle saldature, che implicano (per legge) controlli non distruttivi mediante l'utilizzo di tecniche radiografiche e ad ultrasuoni anche durante la fase di esercizio, tramite periodiche ispezioni, verifiche e pulizie al fine di garantirne l'efficienza, tra cui il rilevamento degli spessori per valutare precocemente eventuali fenomeni corrosivi incipienti, non sempre trovano riscontro imminente nella quotidiana vicenda estrattiva, di trasporto e trasformazione del greggio. Di tutto questo ci parlano i processi che proprio in terra di Basilicata, presso il competente Tribunale di Potenza, hanno al centro, come in una saga, il protagonista ENI S.p.A., con la celebrazione dei c.d. Processi “Petrolgate”.

Il fatto che il DIME sia *dotato di una struttura di pronto intervento ecologico, in accordo ai propri piani di emergenza, ed equipaggiata con mezzi, sistemi di contenimento ed assorbimento dei rilasci accidentali di petrolio grezzo, in grado di intervenire 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno e che il tempo d'intervento della squadra di pronto intervento ecologico sia stimata cautelativamente in 60 minuti (tempo di percorrenza massimo per raggiungere la parte più distante della condotta dal COVA)*; che ci siano modellazioni di stima dei quantitativi di prodotto rilasciato per la modellazione della percolazione nel sottosuolo negli scenari di riferimento individuati, non assolve il Proponente dalle pregresse pesanti responsabilità, visto che ancora oggi, dopo oltre 7 anni dall'accertamento di oltre 400 tonnellate di greggio sversate dai serbatoi e dalle condutture del COVA di Viggiano su oltre 26mila mq e nel corrispettivo reticolo idrografico, sono attivi i pompaggi di surnatante. Ritenere inoltre validi e credibili *“i risultati delle simulazioni per i differenti scenari, basati sul valore di permeabilità più cautelativo delle litologie attraversate dalla condotta e delle caratteristiche del greggio (di ridotta capacità di infiltrazione dovuta alle intrinseche caratteristiche fisiche) della concessione Val d'Agri, che hanno mostrato un coinvolgimento limitato del sottosuolo:*

- dai 18 centimetri ai 65 centimetri di profondità dalla base della condotta nel caso di perdita da linea interrata, a seconda della zona (piana alluvionale/area carbonatica);
- dagli 80 centimetri agli 85 centimetri di profondità dal piano campagna nel caso di perdita da condotta fuori terra, a seconda della zona (piana alluvionale/area carbonatica);

considerando che tali profondità raggiungibili dal greggio sono state calcolate **ipotizzando il caso peggiore ovvero un percolamento continuativo di 10 giorni a seguito del rilascio**, in assenza di interventi di pronto intervento ambientale e di messa in sicurezza dello sversamento, porta inevitabilmente a quanto risuona in questi mesi nelle udienze processuali nel Tribunale di Potenza.

**Come si fa, alla luce di quanto sta emergendo in sede processuale, ad affermare che:** *In accordo alle risultanze dello “Studio di dispersione dei contaminanti” sottoposto alla CTVA, a cui si fa riferimento per maggiori dettagli, risultando escluso il potenziale coinvolgimento della falda da eventuali dispersioni di greggio anche nello scenario peggiore, la posizione della Società è che il completamento del Modello Idrogeologico, pur costituendo*



*un apprezzabile elemento conoscitivo del contesto ambientale in cui ricade il progetto, non costituirebbe un elemento vincolante ai fini del pronunciamento della CTVIA sulla compatibilità dell'opera essendo previsti dei sistemi di controllo e procedure d'intervento (24 ore al giorno 365 giorni l'anno) in grado di abbattere notevolmente la magnitudo e la frequenza di accadimento di un possibile evento?*

La gravità della vicenda delle estrazioni di idrocarburi in Basilicata ha avuto un riscontro plastico a fronte dei **mega sversamenti di petrolio con la perdurante perdita di greggio semi lavorato accertata soltanto il 25 gennaio 2017**, a seguito della denuncia-querela di un dirigente del Consorzio industriale (ente gestore dell'area industriale di Viggiano) e del direttore della società Argaip (soggetto gestore del depuratore dell'area industriale consortile), presentata ai Carabinieri del NOE di Basilicata e citata nel cd. Piano di caratterizzazione degli eventi elaborato il 4 aprile 2017 per il COVA di Viggiano. Nessun riscontro pervenuto da ipertecnologici sistemi di segnalazione o allarme!

Dagli atti, dalle deposizioni dei periti, dalle memorie, si evince che tali perdite di greggio dai serbatoi e dalle condotte del COVA erano ben **note addirittura anni prima del 2017**.

Il defunto (suicida) ex dirigente di Eni s.p.a., ing. Gianluca Griffa (responsabile della sicurezza del COVA), sin dal 2012 aveva comunicato gli sversamenti del COVA ai vertici e ad alti dirigenti della Società. L'ispettore Domenico Di Donato, dell'Istituto Italiano di Saldatura (struttura altamente specialistica cui si era rivolta l'Eni nel 2012, in data 3 maggio 2018 imputava il copioso volume degli sversamenti al «risultato di 7/8 anni di perdite» di greggio, quale effetto di uno stillicidio durato molti anni, «**antecedente al 2012**, prima della perdita rilevata nel serbatoio A», ritenendo che le smisurate fuoriuscite accertate nel COVA non potevano essere attribuite ai soli «fori sul serbatoio D nelle parti periferiche», come sostenuto dai vertici e da alti dirigenti aziendali dopo la su citata denuncia-querela del 25 gennaio 2017.

Cosa pensare della capacità del Proponente di garantire le matrici ambientali dagli effetti della corrosione, quando il professor Luciano Lazzari del Dipartimento di Chimica e Materiali del Politecnico di Milano, aveva dichiarato, dopo gli sversamenti accertati a gennaio 2017, che la corrosione rilevata nei serbatoi del COVA con eventi da «*perforazione severa*» (serbatoio C), su cui nel 2013 l'Eni gli aveva conferito incarico di studiare le cause, era dipesa dalla «*insufficiente protezione catodica*» che obbligava i responsabili aziendali ad adottare interventi appropriati ed efficaci?

Anche alcuni dipendenti dell'Eni S.p.A., già nel giugno 2017, commentavano che i mega sversamenti non potevano dipendere da un singolo evento istantaneo, bensì erano dovuti a «*perdite cosiddette da stillicidio*», che andavano avanti ormai da anni.

La gigantesca e perdurante perdita di greggio accertata a gennaio 2017 avrebbe inquinato irreversibilmente la falda acquifera dei Comuni di Viggiano e Grumento Nova (viciniori al COVA) e in maniera grave il più vasto territorio della Val D'Agri e delle zone contermini (Vallo di Diano e del Cilento in provincia di Salerno) attraverso le ramificazioni e le correnti sotterranee, così elevando notevolmente il rischio di compromissione delle numerose sorgenti ivi presenti e del vicino invaso del Pertusillo, distante meno di 2 chilometri in linea d'aria dal COVA, con capacità di circa 155 milioni di metri cubi di acqua potabile a servizio di milioni di abitanti anche di agricoltori, allevatori, cittadini, delle regioni Puglia e Campania, confinanti con la Basilicata. Altro che *coinvolgimento limitato del sottosuolo* nei valori di permeabilità!

Per gli sversamenti formalmente accertati nel gennaio 2017 la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza svolgeva indagini, configurando il **reato di disastro ambientale** nel procedimento penale r.g.n.r. n.771 del 2017 a carico di Gheller Ruggero e Trovato Enrico (alti dirigente di Eni s.p.a. condannati il 10 marzo 2021 nel giudizio penale n.856 del 2020 di 1° grado), Palma Andrea (altro dirigente di Eni s.p.a.), Tuzzolo

Antonio, De Bona Mario Carmelo e Laurenza Saverio (dirigenti dei Vigili del Fuoco in Basilicata), Mariella Divietri (responsabile Arpab), Vaccaro Giovanbattista (responsabile Inail), Amelina Antonella (responsabile del Comune di Viggiano), questi ultimi tutti componenti del Comitato Tecnico Regionale che avrebbe agito in *conseguenza di una politica aziendale legittimamente interessata alla produzione, ma che non ha avuto di mira la tutela dell'ambiente e del territorio come avrebbe dovuto essere secondo legge*» (cfr. conferenza stampa del 23 aprile 2017).

In seguito si dava luogo al giudizio dibattimentale r.g.t. n.1164/2019 avanti al Tribunale Penale di Potenza per la sola posizione di Trovato Enrico (alto dirigente di Eni s.p.a.) e, tra l'altro, nel dicembre 2019 venivano accolte molteplici istanze di parte civile.

Nel citato giudizio innanzi al Tribunale Penale di Potenza è stato ascoltato all'udienza pubblica dibattimentale dello scorso 6 marzo 2024 Bruno Grego, perito incaricato nel periodo da marzo ad ottobre 2017 dalla Procura della Repubblica di Potenza sui fatti riguardanti il disastro ambientale in Val D'Agri e redattore di una dettagliata perizia tecnica. Il Grego ha confermato che il rilevante inquinamento delle matrici ambientali di suolo, sottosuolo ed acque superficiali e sotterranee, sia riconducibile al ciclo produttivo del COVA di Eni/Shell, rispondendo alle domande formulategli dal Tribunale, dal Pubblico Ministero, dagli avvocati di parte civile e dall'avvocato di Eni s.p.a.

Per altri fatti ambientali consumati sempre presso il Centro Olio Val D'Agri è in corso altro giudizio penale ancora nei confronti dell'Eni s.p.a. e dei suoi alti dirigenti, giunto in fase dibattimentale davanti al Tribunale Penale di Potenza, riguardanti soprattutto:

- la grave compromissione della qualità delle acque superficiali risultate contaminate nei punti di prelievo a monte e a valle della S.S. 598, all'uscita della Fossa del Lupo;
- la grave compromissione della qualità delle acque sotterranee all'interno e all'esterno del Centro Oli Val D'Agri (COVA);
- la grave compromissione della matrice suolo e sottosuolo all'interno del COVA fino alla S.S. 598;

Per questi ultimi fatti, attinenti ai mega sversamenti di petrolio accertati a gennaio 2017, in base a quanto dedotto dalle dichiarazioni di Gianluca Griffa, Domenico Di Donato, Luciano Lazzari e dipendenti di Eni s.p.a., nonché dalla nota di diffida 14 marzo 2017 prot. n.44585/23AB della Regione Basilicata, vengono smentite le tesi dell'incidente non prevedibile e dell'evento istantaneo o comunque di breve tempo, da associare ai fori del solo serbatoio D del COVA, che i vertici e gli alti dirigenti di Eni s.p.a. hanno sostenuto nelle loro osservazioni.

E' lecito e realistico immaginare che i dirigenti del MASE, i membri della Commissione Tecnica VIA – VAS (CTVIA) e di ISPRA siano perfettamente a conoscenza di vicende quali quelle appena riportate, così come sono di certo edotti di numerose simili casistiche, che hanno condizionato, a volte irreversibilmente, il destino di interi territori.

**Basti ricordare, per quanto riguarda sempre la Basilicata, quanto accaduto nel marzo 2012**, quando da un pozzetto in avaria lungo l'oleodotto che trasporta il petrolio da Viggiano alla raffineria di Taranto (località Giulianello di Metaponto) veniva rilevata una fuoriuscita di petrolio. Anche in quel caso la segnalazione partì da comuni cittadini, dalle guardie forestali, dalla locale amministrazione comunale di Bernalda, in quanto nel raggio di diversi metri si avvertiva forte un forte l'odore di greggio. L'intervento dei tecnici di Eni per bonificare in emergenza un'area di circa un ettaro, fu accompagnato dall'amara considerazione dell'allora assessore comunale bernaldese all'Ambiente, Massimiliano Cospite: *«La società petrolifera ci ha detto che l'allarme scatta solo quando si raggiunge una certa quantità di sversamento. A questo punto ritengo sia stata una vera fortuna che noi amministratori, assieme ad alcuni cittadini del luogo, abbiamo allertato l'Eni, insospettiti dall'acre odore di*

*petrolio. Altrimenti il liquido nero sarebbe venuto fuori dalla cabina in quantità ancora più copiose».*

La somma delle perdite di gas da produzione di gas fossile e delle perdite che caratterizzano il funzionamento ordinario settore, viene stimata in Basilicata con volumi di dispersione diretta in atmosfera tra i 4 e i 36 milioni di metri cubi di gas annui.

A queste perdite "ordinarie" vanno aggiunte quelle legate ai processi estrattivi e di trasporto che impattano non solo in Val d'Agri, nella Valle del Sauro, in Val Basento, ma in larghe fette di territorio lucano, considerando le centinaia di chilometri (e cinque linee più collegamenti) che collegano pozzi estrattivi e Centri Oli alla raffineria Eni di Taranto.

*Il Sottoscritto FRANCESCO MASI dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).*

**ELENCO ALLEGATI**

*Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione*

*Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso*

**Per il Coordinamento nazionale No Triv**

Francesco Masi



21 Maggio 2024